

Circolare 2013/7

Limitazione delle posizioni infragruppo – banche

Limitazione delle posizioni interne al gruppo presso le banche

Riferimento: Circ. FINMA 13/7 «Limitazione delle posizioni interne al gruppo – banche»
 Data: 29 maggio 2013
 Entrata in vigore: 1 luglio 2013
 Ultima modifica: 29 maggio 2013
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. b
 LBCR art. 3g, 4 cpv. 2
 OBVM art. 29
 OFoP art. 2, 99 cpv. 2, 112 cpv. 1 e 2 lett. a, d, g
 Allegato: Modulo per il rendiconto dettagliato

Destinatari																													
		LBCR				LSA				LBVM														LRD				Altri	
X	Banche																												
X	Gruppi e congl. finanziari																												
	Altri intermediari																												
	Assicuratori																												
	Gruppi e congl. assicurativi																												
	Intermediari assicurativi																												
X	Commercianti di val. mobiliari																												
	Sedi di negoziazione																												
	Controparti centrali																												
	Depositari centrali																												
	Repertori di dati sulle negoziazioni																												
	Sistemi di pagamento																												
	Partecipanti																												
	Direzioni dei fondi																												
	SICAV																												
	Società in accomandita per ICC																												
	SICAF																												
	Banche depositarie																												
	Gestori patrimoniali di ICC																												
	Distributori																												
	Rappresentanti di ICC esteri																												
	Altri intermediari																												
	OAD																												
	IFDS																												
	Assoggettati OAD																												
	Società di audit																												
	Agenzie di rating																												

I. Oggetto	nm.	1–2
II. Campo di applicazione	nm.	3–5
III. Posizioni infragruppo	nm.	6–9
A. Posizione complessiva	nm.	6
B. Posizioni delle società del gruppo	nm.	7–8
C. Compensazione	nm.	9
IV. Limitazione delle posizioni infragruppo	nm.	10–17
A. Controparte contrattuale	nm.	11
B. Solvibilità della controparte o del paese di origine della controparte	nm.	12
C. Qualità della vigilanza consolidata	nm.	13
D. Sproporzione tra le esposizioni e i fondi propri	nm.	14–17
a) Trasferimento dei rischi a una società associata	nm.	14
b) Posizioni equiparabili a un effettivo rimborso di fondi propri	nm.	15–16
c) Crediti concessi ai clienti e per i quali le garanzie si collocano presso una società del gruppo	nm.	17

I. Oggetto

Se una banca o un commerciante di valori mobiliari fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza consolidata, le posizioni infragruppo possono essere escluse dal limite massimo di cui all'art. 99 cpv. 1 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) se le società interessate sono integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi (consolidamento integrale) e a) sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata o b) hanno come controparte unicamente società del gruppo che sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata.

1

Ai sensi dell'art. 99 cpv. 2 e dell'art. 112 cpv. 2 lett. d OFoP, la FINMA ha tuttavia la facoltà di limitare l'eccezione generale applicabile alle posizioni infragruppo di cui al cpv. 1. La presente circolare circoscrive la prassi della FINMA in materia di posizioni infragruppo e, a titolo di esempio, illustra misure volte alla limitazione di tali posizioni, elencando i principali criteri sui quali si basa nella limitazione.

2

II. Campo di applicazione

La presente circolare si applica alle banche ai sensi dell'art. 1 della Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0), ai commercianti di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. d e dell'art. 10 della Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) come pure ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 e 2 LBCR che fanno parte di un gruppo finanziario estero sul quale la FINMA non esercita la vigilanza consolidata.

3

Le banche e i commercianti di valori mobiliari vengono designati con il termine «istituti». Le strutture svizzere che comprendono più società finanziarie e sono parte integrante di un gruppo non diretto a partire dalla Svizzera vengono designati con il termine «sottogruppo svizzero».

4

Le posizioni infragruppo che rientrano nel campo di applicazione della presente circolare corrispondono ai crediti, agli impegni e alle convenzioni contrattuali in conformità all'art. 99 cpv. 1 OFoP nei confronti di società del gruppo domiciliate all'estero che comportano un rischio di credito per l'istituto o per il sottogruppo svizzero. Esse comprendono non solo posizioni a bilancio e fuori bilancio, ma anche diritti con effetto equivalente (per esempio l'ottenimento di garanzie di unità associate a copertura delle posizioni detenute nei confronti di terzi o la custodia di pegni manuali a copertura delle posizioni dell'istituto da parte di unità associate).

5

III. Posizioni infragruppo

A. Posizione complessiva

La posizione complessiva si calcola in base alle disposizioni di cui all'art. 113 OFoP.¹ Se il rischio non viene trasferito all'istituto depositario, dal calcolo della posizione complessiva sono esclusi i depositi fiduciari per conto della clientela. 6

B. Posizioni delle società del gruppo

In conformità all'art. 111 OFoP, nell'ottica di ogni istituto del gruppo o del sottogruppo svizzero le società del gruppo costituiscono un gruppo di controparti associate. La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive delle singole controparti. 7

In conformità all'art. 102 OFoP, l'istituto o il sottogruppo svizzero deve allestire trimestralmente o semestralmente, insieme all'elenco dei grandi rischi esistenti, un compendio delle posizioni infragruppo e trasmetterlo alla società di audit nonché al suo organo competente per l'alta direzione, la sorveglianza e il controllo. La FINMA può richiedere tale documento al fine di stabilire se risulta pertinente adottare determinate misure ai sensi del seguente punto IV. Se si palesa la necessità di svolgere ulteriori accertamenti, la FINMA può, nel rispetto del principio di proporzionalità, richiedere l'allestimento di un rendiconto dettagliato in conformità all'allegato della presente circolare. 8

C. Compensazione

Una possibilità di compensazione viene riconosciuta come attenuante del rischio se sussiste un accordo di compensazione scritto e se perizie legali ne attestano l'applicabilità giuridica. L'istituto segue i relativi sviluppi del diritto di vigilanza e della prassi di vigilanza nelle giurisdizioni interessate. L'istituto chiede periodicamente ai consulenti giuridici incaricati di confermare la validità giuridica delle conclusioni di tali perizie e, all'occorrenza, ne richiede l'aggiornamento. La società di audit controlla la disponibilità di tali perizie, le sottopone a una valutazione critica e nel rapporto di sorveglianza attesta che l'istituto ha accertato in maniera sufficiente la validità giuridica e l'applicabilità degli accordi di compensazione. Dall'entrata in vigore della presente circolare, per gli accordi di compensazione nuovi ed esistenti la società di audit integra ogni anno nella propria strategia di audit un audit di base con estensione di audit «audit», se nel quadro della notifica delle posizioni infragruppo l'istituto applica la compensazione conformemente all'art. 102 OFoP. 9

IV. Limitazione delle posizioni infragruppo

La FINMA si basa su criteri quantitativi e qualitativi per la prescrizione delle misure volte alla limitazione delle posizioni infragruppo di un istituto o di un sottogruppo svizzero nei confronti di società del gruppo che in linea di principio adempiono alle condizioni per bene- 10

¹ Durante il periodo transitorio definito all'art. 138 OFoP, i calcoli possono ancora essere parzialmente effettuati secondo il diritto previgente, vale a dire secondo l'approccio svizzero della ripartizione dei rischi. Deve invece essere utilizzata la nuova ponderazione per le esposizioni nei confronti di banche ai sensi dell'art. 138 cpv. 2.

ficiare di un'eccezione dal limite massimo in conformità all'art. 99 cpv. 1 OFoP.

A. Controparte contrattuale

La complessità delle relazioni infragruppo deve essere ridotta quanto più possibile, in modo da consentire alla FINMA una completa valutazione dei rischi che derivano da tali relazioni e nell'ottica di facilitare il pagamento dei crediti nel caso di un'eventuale fallimento del gruppo a cui l'istituto o il sottogruppo svizzero appartiene. In linea di principio occorre evitare un finanziamento orizzontale o diagonale, vale a dire legami tra società che esulano dalla medesima linea di partecipazione, e i finanziamenti accumulati che provengono da molteplici società del gruppo. 11

B. Solvibilità della controparte o del paese di origine della controparte

Se gli indicatori esterni (p. es. basso rating attribuito alla controparte dell'istituto, al sottogruppo svizzero o al suo paese di origine, indicatori di mercato negativi relativi a tale controparte o al suo paese di origine) fanno insorgere dei dubbi in merito alla solvibilità della controparte, la FINMA può limitare o addirittura vietare le relazioni infragruppo. 12

C. Qualità della vigilanza consolidata

Se la FINMA considera non adeguata la vigilanza consolidata del gruppo a cui l'istituto o il sottogruppo svizzero appartiene, può limitare o addirittura vietare le esposizioni interne al gruppo. Al riguardo è consentita maggiore flessibilità a livello della limitazione ai sensi dell'art. 99 cpv. 2 OFoP e nell'applicazione del limite massimo ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 OFoP. 13

D. Sproporzione tra le esposizioni e i fondi propri

a) Trasferimento dei rischi a una società associata

Se un istituto concede ai propri clienti prestiti o anticipi e trasferisce il rischio a società del gruppo sottoposte all'art. 99 cpv. 1 OFoP in modo tale che detto trasferimento di rischio risulti sproporzionato rispetto ai suoi fondi propri, la FINMA può limitare o vietare questo tipo di posizioni infragruppo. Un indizio di un eventuale disequilibrio sussiste quando l'ammontare del rischio da trasferire a società del gruppo, calcolato ai sensi dell'art. 113 segg. OFoP, è complessivamente superiore all'ammontare del CET1² computabile dell'istituto. Le misure di riduzione dei rischi possono essere contemplate a condizione che non comportino posizioni di rischio nei confronti di altre società del gruppo. 14

b) Posizioni equiparabili a un effettivo rimborso di fondi propri

Le esposizioni contratte da un istituto nei confronti di società del gruppo che eccedono i relativi fondi propri liberamente disponibili³ e non sono coperte da garanzie o accordi di *netting* incontrovertibili, vengono accuratamente esaminate dalla FINMA. Se la FINMA giunge alla conclusione che tali posizioni infragruppo sono equiparabili a un effettivo rim- 15

² Si riferisce al CET1 netto dopo le correzioni di cui agli artt. 31-40 OFoP.

³ Fondi propri computabili./. fondi propri necessari (art. 41 OFoP) ./.. fondi propri impiegati per coprire i grandi rischi [importo superiore al 25% (art. 97 OFoP) e al 100% dei fondi propri computabili o superiore a 250 milioni di franchi svizzeri (art. 116 OFoP)].

borso di fondi propri, essa può limitarli o vietarli, in particolare se comportano scadenze superiori a un anno.

Tali prestiti possono del resto essere in contrasto con l'art. 680 CO e risultano incompatibili con l'art. 20 cpv. 2 OFoP, ai sensi del quale i fondi propri non possono essere finanziati direttamente o indirettamente tramite una concessione di credito della banca.

16

c) Crediti concessi ai clienti e per i quali le garanzie si collocano presso una società del gruppo

Se un istituto o un sottogruppo svizzero concede ai suoi clienti prestiti o anticipi sostanziali coperti direttamente mediante la garanzia di una società del gruppo o indirettamente mediante i valori patrimoniali dei clienti depositati presso tale società del gruppo e sui quali esso non esercita un controllo integrale tramite una partecipazione maggioritaria diretta o un rapporto di dipendenza di altro genere, la FINMA può esigere che una parte o tutti i valori patrimoniali costituiti in pegno vengano trasferiti all'istituto o al sottogruppo svizzero, in modo tale che il prestito ai sensi dell'art. 61 OFoP possa essere considerato collateralizzato. Se invece le posizioni non sono garantite da pegno presso la banca stessa o garantite a un livello per lo meno equivalente, né coperte mediante titoli di credito emessi dalla banca stessa e non sono costituite in pegno o depositate al suo interno, la FINMA ha la possibilità di riconoscere solo parzialmente o di non riconoscere affatto la riduzione del rischio di credito mediante garanzie e altre collateralizzazioni.

17